

ALLEGATO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTRATTUALI

Per le convenzioni di sovvenzione a beneficiari multipli KA210

Indice

I. REGOLE APPLICABILI ALLE CATEGORIE DI BILANCIO BASATE SU CONTRIBUTI FORFETTARI.....	2
II. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO	2
III. RAPPORTO FINALE.....	2
IV. RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE IN CASO DI ESECUZIONE CARENTE, PARZIALE O TARDIVA ..	3
V. CONTROLLI DEI BENEFICIARI DELLA SOVVENZIONE E CONSEGNA DI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.....	4

I. REGOLE APPLICABILI ALLE CATEGORIE DI BILANCIO BASATE SU CONTRIBUTI FORFETTARI

La sovvenzione assume la forma di una somma forfettaria, come indicato nell'Allegato II.

Il contributo copre tutti i costi direttamente connessi alla realizzazione delle attività del progetto.

La documentazione di supporto richiesta in fase di Rapporto finale è elencata nella sezione V. a) del presente Allegato. Non è richiesta la prova documentale delle spese sostenute (es. fatture) in fase di rendicontazione finale. Tuttavia, ai sensi della sezione V del presente Allegato e dell'Articolo II.27 delle Condizioni generali, su richiesta dell'AN, della Commissione o di un organismo di audit, i Beneficiari devono essere in grado di fornire la prova che le attività per le quali la sovvenzione è stata richiesta sono state effettivamente realizzate.

II. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO

- a) I Beneficiari devono garantire che le attività del progetto per le quali è stata concessa la sovvenzione sono ammissibili conformemente alle regole stabilite nella Guida del Programma Erasmus+, per ciascuna Azione chiave e ciascun settore.
- b) Le attività svolte non conformi alle regole stabilite nella Guida del Programma Erasmus+, integrate dalle disposizioni del presente Allegato, devono essere dichiarate inammissibili dall'AN e gli importi delle sovvenzioni corrispondenti a tali attività devono essere restituiti integralmente.

III. RAPPORTO FINALE

Il Rapporto finale sarà valutato in base ai criteri di qualità e riceverà un punteggio massimo di 100 punti. Se il Rapporto finale riceve un punteggio inferiore a 60 punti in totale, l'AN potrà ridurre l'importo finale della sovvenzione, invocando l'esecuzione carente, parziale o tardiva del progetto, anche se tutte le attività dichiarate sono ammissibili e sono state effettivamente svolte. Il Rapporto finale e i risultati del progetto saranno valutati dall'AN sulla base dei seguenti criteri di qualità:

- la misura in cui il progetto è stato attuato in conformità alla domanda di sovvenzione approvata;
- la qualità delle attività svolte e la loro coerenza con gli obiettivi del progetto;

- la qualità dei prodotti e dei risultati conseguiti;
- i risultati di apprendimento e l'impatto sui partecipanti;
- la misura in cui il progetto ha dimostrato di essere innovativo/complementare rispetto ad altre iniziative;
 - la misura in cui il progetto ha dimostrato di apportare un valore aggiunto a livello dell'UE;
 - la misura in cui il progetto ha messo in atto efficaci misure di qualità e misure per la valutazione dei risultati;
 - l'impatto sulle organizzazioni partecipanti;
 - la qualità e la portata delle attività di diffusione svolte;
 - le possibili ulteriori ripercussioni del progetto sugli individui e sulle organizzazioni al di là dei Beneficiari.

IV. RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE IN CASO DI ESECUZIONE CARENTE, PARZIALE O TARDIVA

L'esecuzione carente, parziale o tardiva del progetto può essere accertata dall'AN in base al Rapporto finale presentato dal Coordinatore (comprese le relazioni di singoli partecipanti coinvolti nelle attività di mobilità) e ai risultati del progetto.

L'AN potrà, altresì, prendere in considerazione anche le informazioni fornite da qualsiasi altra fonte pertinente da cui risulti che il progetto non è stato attuato in conformità alle disposizioni contrattuali. Le altre fonti di informazione possono comprendere visite di monitoraggio, verifiche documentali o controlli in loco effettuati dall'AN.

Se il Rapporto finale riceve un punteggio inferiore a 60 punti, l'AN può diminuire l'importo finale della sovvenzione invocando l'esecuzione carente, parziale o tardiva dell'azione, anche se tutte le attività dichiarate sono ammissibili e sono state effettivamente svolte. In tale caso, la riduzione della sovvenzione avverrà come di seguito specificato:

- 10 % se il Rapporto finale ottiene almeno 50 punti ma meno di 60;
- 25 % se il Rapporto finale ottiene almeno 40 punti ma meno di 50;
- 50 % se il Rapporto finale ottiene almeno 25 punti ma meno di 40;
- 75 % se il Rapporto finale ottiene meno di 25 punti.

Qualora un'attività di progetto prevista non venga svolta e non venga sostituita da un'altra

attività equivalente, l'AN deve ridurre la sovvenzione dell'importo assegnato a tale attività come indicato nell'Allegato II della Convenzione di sovvenzione.

V. CONTROLLI DEI BENEFICIARI DELLA SOVVENZIONE E CONSEGNA DI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

A norma dell'Allegato I della Convenzione, Articolo II.27, i Beneficiari possono essere soggetti a controlli e audit. I controlli e gli audit sono volti a verificare se i Beneficiari hanno gestito la sovvenzione nel rispetto delle norme stabilite nella Convenzione, al fine di determinare l'importo definitivo della sovvenzione cui i Beneficiari hanno diritto.

Per tutti i progetti deve essere effettuato un controllo del Rapporto finale. Inoltre, il progetto può essere oggetto di ulteriori verifiche documentali o controlli in loco se la Convenzione è inclusa nel campione dell'AN richiesto dalla Commissione europea o se l'AN ha selezionato la Convenzione per un controllo mirato basato sulla valutazione dei rischi.

Per il controllo del Rapporto finale e la verifica documentale, il Coordinatore deve fornire all'AN le copie dei documenti giustificativi indicati nella sezione I.2 (compresi i documenti giustificativi degli altri Beneficiari), a meno che l'AN non richieda la consegna degli originali. In tal caso, dopo averli esaminati, l'AN deve restituire i documenti giustificativi originali al Beneficiario. Qualora non sia legalmente autorizzato a inviare i documenti originali, il Beneficiario può trasmettere una copia fisica o elettronica dei documenti giustificativi.

L'AN può richiedere che i Beneficiari presentino, per qualsiasi tipo di controllo, ulteriori documenti giustificativi o elementi di prova che sono in genere richiesti per altro tipo di controllo, come indicato all'Articolo II.27 delle Condizioni generali.

I diversi controlli devono comprendere quanto indicato di seguito.

a) Controllo della Rapporto finale

Il controllo del Rapporto finale si svolge presso i locali dell'AN al fine di stabilire l'importo definitivo della sovvenzione cui i Beneficiari hanno diritto.

Il Rapporto finale del Beneficiario deve contenere le informazioni indicate di seguito:

- Descrizione dettagliata di ciascuna attività svolta
- Informazioni quantitative e qualitative che dimostrino il livello di conseguimento degli obiettivi del progetto indicati nel formulario di candidatura
- Risultati del progetto, da caricare nella *Piattaforma dei risultati dei progetti Erasmus+*

- Autovalutazione, con indicazione in percentuale del livello di conseguimento degli obiettivi del progetto

b) **Verifica documentale**

La verifica documentale consiste in un controllo approfondito dei documenti giustificativi e degli elementi di prova relativi all'effettiva attuazione del progetto eseguito presso i locali dell'AN, dopo la trasmissione del Rapporto finale.

Su richiesta, il Coordinatore deve presentare all'AN i documenti giustificativi e/o gli elementi di prova che testimoniano la qualità dei risultati.

c) **Controlli in loco**

I controlli in loco sono effettuati dall'AN presso le sedi dei Beneficiari o in qualunque altro luogo pertinente all'attuazione del progetto. Durante i controlli in loco, i Beneficiari devono mettere a disposizione dell'AN la documentazione giustificativa e/o gli elementi di prova originali e devono consentire a quest'ultima di accedere ai registri contabili delle spese relative al progetto.

I controlli in loco possono assumere le forme indicate qui di seguito.

- Controllo in loco durante l'attuazione del progetto: questo controllo è effettuato durante l'attuazione del progetto in modo che l'AN possa verificare direttamente la qualità, la veridicità e l'ammissibilità di tutte le attività e di tutti i partecipanti al progetto.
- Controllo in loco dopo la conclusione del progetto: questo controllo viene eseguito dopo la conclusione del progetto e in genere dopo la valutazione del Rapporto finale.